

PROCESSO VERBALE ADUNANZA CXI

**DELIBERAZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE DI TORINO**

**11 ottobre 2011**

Presidenza: Sergio BISACCA  
Giancarlo VACCA CAVALOT

Il giorno 11 del mese di ottobre duemilaundici, alle ore 14,00, in Torino, piazza Castello n. 205, nella Sala del Consiglio Provinciale "E. Marchiaro", sotto la Presidenza del Presidente del Consiglio Sergio BISACCA e, per la restante parte, del Vice Presidente Giancarlo VACCA CAVALOT e con la partecipazione del Segretario Generale Benedetto BUSCAINO e, per la restante parte, del Vice Segretario Generale Nicola TUTINO, si è riunito il Consiglio Provinciale come dall'avviso del 7 ottobre 2011 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri e pubblicato all'Albo Pretorio on-line.

Sono intervenuti il Presidente della Provincia Antonio SAITTA e i Consiglieri: Alessandro ALBANO - Roberto BARBIERI - Costantina BILOTTO - Sergio BISACCA - Claudio BONANSEA - Patrizia BORGARELLO - Roberto CAVAGLIA' - Giuseppe CERCHIO - Roberto CERMIGNANI - Vilmo CHIAROTTO - Giovanni CORDA - Loredana DEVIETTI GOGGIA - Davide FAZZONE - Antonio FERRENTINO - Silvia FREGOLENT - Carlo GIACOMETTO - Nadia LOIACONI - Claudio LUBATTI - Michele MAMMOLITO - Gerardo MANCUSO - Gerardo MARCHITELLI - Angela MASSAGLIA - Franco PAPOTTI - Umberto PERNA - Raffaele PETRARULO - Cesare PIANASSO - Domenico PINO - Nicola Felice POMPONIO - Renzo RABELLINO - Caterina ROMEO - Daniela RUFFINO - Giuseppe SAMMARTANO - Gian Luigi SURRA - Giampietro TOLARDO - Giancarlo VACCA CAVALOT - Pasquale VALENTE - Carmine VELARDO.

Sono assenti i Consiglieri: Barbara BONINO - Ivano CORAL - Erika FAIENZA - Eugenio GAMBETTA - Salvatore IPPOLITO - Bruno MATOLA - Claudia PORCHIETTO - Roberto TENTONI.

Partecipano alla seduta gli Assessori: Gianfranco PORQUEDDU - Umberto D'OTTAVIO - Carlo CHIAMA - Alberto AVETTA - Marco BALAGNA - Ugo PERONE - Mariagiuseppina PUGLISI - Roberto RONCO - Ida VANA - Antonio Marco D'ACRI.

E' assente l'Assessore Piergiorgio BERTONE.

Commissione di scrutinio: Michele MAMMOLITO - Gian Luigi SURRA - Pasquale VALENTE.

*(Omissis)*

**OGGETTO: R.S.A. S.r.l. - Società per il risanamento e lo sviluppo ambientale dell'ex miniera di amianto di Balangero e Corio. Proposta di modifica dell'art. 3 dello Statuto. Proroga della durata. Approvazione.**

Il **Vice Presidente del Consiglio, Vacca Cavalot**, pone in discussione la deliberazione proposta dell'Assessore Ronco, a nome della Giunta (4/10/2011) ed il cui testo è sottoriportato:

### IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso che:

Ai sensi della Legge 27 marzo 1992, n. 257 recante "*Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto*" i Ministeri dell'Ambiente, dell'Industria, Commercio e Artigianato e della Sanità, la Regione Piemonte, la Comunità Montana Valli di Lanzo e il Comune di Balangero sottoscrivevano, in data 29 dicembre 1992, un Accordo di Programma finalizzato al risanamento ambientale della miniera di amianto di Balangero e del territorio interessato. All'Accordo aderivano anche il Comune di Corio e la Provincia di Torino in qualità di Enti Locali interessati territorialmente all'attività di risanamento ambientale.

In sintesi, l'Accordo di Programma prevedeva:

1. la costituzione di un Comitato Tecnico Operativo e di Coordinamento composto da un rappresentante qualificato per ognuno degli enti firmatari, con il compito di esprimere un parere vincolante sui progetti di massima;
2. la predisposizione, a cura della Regione Piemonte, di un progetto di massima per l'avvio delle attività di bonifica (successivamente elaborato da Finpiemonte S.p.A. nel giugno 1993);
3. la costituzione di un'apposita struttura societaria per il risanamento ambientale della miniera di amianto di Balangero e del territorio interessato, sentiti il Ministero dell'Ambiente, della Sanità e dell'Industria.

Con D.C.P. n. 887-111474/94 del 20/09/1994 veniva approvata la partecipazione della Provincia alla Società "R.S.A. s.r.l. - Società per il risanamento e lo sviluppo ambientale dell'ex miniera di amianto di Balangero e Corio", autorizzando la sottoscrizione di n. 30.000 quote del valore nominale di euro 0,52 ciascuna, per un importo complessivo di euro 15.600,00.

In data 17 novembre 1994 la Finpiemonte S.p.A. e l'I.P.L.A. S.p.A. (per conto della Regione Piemonte), la Provincia di Torino, i Comuni di Balangero e Corio, la Comunità Montana Valli di Lanzo costituivano, al fine specifico di dare attuazione al citato Accordo di Programma, la società a responsabilità limitata denominata "R.S.A. s.r.l. - Società per il risanamento e lo sviluppo ambientale dell'ex miniera di amianto di Balangero e Corio".

Con D.G.P. n. 763-132131/2004 del 25 maggio 2004 si approvava il Protocollo d'intesa con la Regione Piemonte, la Comunità Montana Valli di Lanzo, il Comune di Corio ed il Comune di Balangero per l'acquisto dei terreni dell'Amiantifera di Balangero da parte della R.S.A. S.r.l. e per la predisposizione di un nuovo Accordo di Programma.

L'attività svolta dalla R.S.A. S.r.l. sino a tutto il 31.12.2006 porta a sostanziale compimento la prima fase di attività, come prevista dal Progetto di massima (Finpiemonte 1993), volta alla messa in sicurezza del sito minerario

Esaurita questa prima fase, si sono realizzate le condizioni per una seconda fase di attività volta ad integrare i lavori di bonifica sulla base della specifica caratterizzazione del sito (D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.). In questa seconda fase vengono ad assumere una dimensione prioritaria gli interventi di messa in sicurezza e bonifica degli stabilimenti, le opere di manutenzione della copertura vegetale e delle stesse opere di sistemazione idrogeologica sull'intero sito, necessarie per una progressiva affermazione e presidio delle realizzazioni di messa in sicurezza permanente.

Il risanamento ambientale della miniera di Balangero e Corio rappresenta un'attività di bonifica del tutto particolare che, una volta conclusi gli interventi, non può comunque considerarsi terminata; essa interviene sulla sistemazione di una montagna dove, per rendere efficace e

duratura la *“messa in sicurezza permanente”* (D.Lgs. n.152/2006), si deve continuare a mantenere e gestire il territorio. Per tale motivo, occorre prevedere l'avvio di attività nell'area che possano produrre i ricavi necessari a sostenere economicamente le spese per la manutenzione e il presidio di salvaguardia degli interventi di risanamento realizzati.

L'approvvigionamento energetico è condizione necessaria per sostenere qualsiasi ipotesi di sviluppo del territorio interessato; alla questione energetica sono connessi i temi della competitività, della tutela ambientale e valorizzazione della vocazione del territorio stesso e, in ultima istanza, della coesione sociale, tenuto conto dei benefici economici e sociali derivanti dallo sviluppo del sistema energetico. Uno dei settori di maggior interesse è rappresentato dalla produzione energetica da fonti rinnovabili; l'intero scenario internazionale sta rapidamente cambiando in risposta all'alterazione degli equilibri climatici e a nuove strategie di politica economica.

Richiamate le indicazioni della Comunità Europea in materia di tutela ambientale e riduzione delle emissioni di gas climalteranti, nel rispetto degli obiettivi sanciti dal *Protocollo di Kyoto*, considerato il sistema di incentivazione previsto dal *nuovo Conto Energia*, si individuano interessanti prospettive imprenditoriali, in particolare per l'installazione di sistemi di produzione elettrica fotovoltaica, con tempi di rientro degli investimenti compatibili con attività di riqualificazione e sviluppo dell'area.

Tra le diverse fonti quella fotovoltaica presenta, potenzialmente, i più ampi margini di crescita nel medio-lungo termine, e si presta particolarmente a trovar soluzione per la riqualificazione delle ampie superfici delle discariche lapidee di pendio con la predisposizione di *campi fotovoltaici* sul versante sud, lato Balangero.

In data 18.12.2007 veniva siglato il nuovo Accordo di Programma (Legge n. 426/98), sottoscritto tra il Ministero per l'Ambiente e T.T.M., la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, la Comunità Montana Valli di Lanzo, il Comune di Corio e il Comune di Balangero, *“per la prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale ai fini della riqualificazione per lo sviluppo della ex miniera di amianto di Balangero e Corio”*, che prevedeva, all'art. 2, c.5, lett.b) la *“...definizione e realizzazione di un piano di sviluppo finalizzato al riutilizzo economico dell'area, tenendo conto della destinazione urbanistica di cui ai PRGC degli EE.LL. interessati che sarà recepito con successivo Accordo di Programma....”*, la cui realizzazione era affidata ad R.S.A. S.r.l.

Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Sociale *“La società ha per oggetto l'attuazione operativa dell'Accordo di Programma (G.U. n. 74 del 30 marzo 1992) e successive integrazioni o modifiche del medesimo per la messa in sicurezza ed il risanamento della miniera di Balangero, così come previsto dall'art. 11 della Legge 27 marzo 1992 n. 257 e, anche a seguito di questo, la valorizzazione delle risorse economiche, turistiche, ambientali e culturali dell'area. La società costituisce lo strumento di supporto per le fasi propositive, programmatiche realizzative e gestionali indicate dagli enti ed organismi agenti in sede locale, nell'ambito delle linee di programmazione regionale e provinciale. L'oggetto sarà realizzato, tra l'altro, mediante lo svolgimento delle seguenti attività:*

- a) *la realizzazione degli interventi volti a garantire la sicurezza ed il risanamento dell'area;*
- b) *la promozione e lo sviluppo di studi, analisi, programmi, progetti e servizi finalizzati a potenziare la realtà economica, turistica e culturale dell'area;*
- c) *la programmazione, la progettazione, realizzazione e gestione di opere e servizi per il potenziamento economico, turistico e culturale dell'area, in nome proprio e/o per conto degli enti soci;*
- d) *le azioni promozionali, commerciali, organizzative e di coordinamento finalizzate alla realizzazione dell'oggetto sociale in nome proprio e/o per conto degli enti soci;*
- e) *l'acquisto di beni finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale*
- f) *ogni altro intervento idoneo a favorire lo sviluppo durevole e sostenibile dei territori dell'area, ivi compresa la possibilità di avviare attività volte al nuovo utilizzo economico*

*e/o reinsediamento di iniziative produttive nel compendio oggetto dell'intervento di risanamento e recupero ambientale."*

La partecipazione della Provincia di Torino alla Società in oggetto ammonta ad euro 15.600,00, pari al 20% dell'intero capitale sociale sottoscritto e versato dall'attuale compagine societaria, meglio descritta nel prospetto di seguito riportato:

Socio	Numero di quote possedute	% sul capitale	Valore nominale della partecipazione in euro
<b>Provincia di Torino</b>	<b>30.000</b>	<b>20,00</b>	<b>15.600,00</b>
Regione Piemonte	30.000	20,00	15.600,00
Comunità Montana Valli di Lanzo	30.000	20,00	15.600,00
Comune di Corio	30.000	20,00	15.600,00
Comune di Balangero	30.000	20,00	15.600,00
Totale azioni	150.000	100,00	78.000,00

Al fine di realizzare il suindicato Piano di Sviluppo, l'Assemblea dei Soci, nella seduta del 27 giugno 2008, approvava i contenuti generali delle "Linee guida per la riqualificazione e lo sviluppo della ex miniera di amianto di Balangero e Corio (To)" assegnando mandato al Consiglio di Amministrazione di verificare le opportunità di finanziamento per lo sviluppo delle proposte progettuali e di predisporre il Bando per un Concorso di idee, integrativo e specificativo delle linee guida approvate. Inoltre, l'Assemblea dei Soci deliberava di procedere nella realizzazione dell'impianto fotovoltaico incaricando il Consiglio di Amministrazione di verificare, presso primari Istituti di Credito convenzionati con il Gestore Nazionale dell'Energia (GSE), le migliori condizioni di finanziamento per la realizzazione dei campi fotovoltaici.

Verificata preliminarmente la copertura dei costi di impianto, il Consiglio di Amministrazione deliberava, nella seduta del 18 luglio 2008, di procedere prioritariamente con lo sviluppo della progettazione relativa al primo lotto di intervento (2,2 MWp), suddiviso in tre sublotti (1A, 1B, 1C).

In proposito, la Direzione Regionale Ambiente per le Politiche Energetiche aveva in precedenza disposto, con D.D. 14.11.2007, n. 96, di concedere un prestito agevolato mediante fondo rotativo istituito presso Finpiemonte S.p.A. (L.R. n. 23/2002), nella misura di euro 1.000.000, per la realizzazione del primo lotto di impianti fotovoltaici, sulla base di uno Studio di Fattibilità predisposto dalla Società.

In data 4.11.2009 RSA S.r.l. sottoscriveva con la Regione Piemonte il Contratto di Servizio previsto dall'art. 10, comma 3, dell'Accordo di Programma (18.12.2007) "...per la prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale ai fini della riqualificazione per lo sviluppo della ex miniera di amianto di Balangero e Corio." che prevedeva, nell'ambito delle attività di manutenzione delle opere di messa in sicurezza e sistemazione idrogeologica del sito, la realizzazione di un impianto fotovoltaico.

Attualmente, sono terminati gli interventi di messa in sicurezza di emergenza delle superfici di terrazzo destinate ad ospitare la realizzazione del "primo lotto" (Lotto 1A) dei campi fotovoltaici. (*Certificato di Regolare Esecuzione del 29/10/2010*).

La Conferenza dei Servizi Decisoria tenutasi a Roma il 27/5/2011 presso la sede del Ministero dell'Ambiente e T.T.M. ha approvato con prescrizioni il progetto preliminare per le opere di *Completamento degli interventi di sistemazione idrogeologica ed idraulica per la Messa in Sicurezza di Emergenza dell'intero corpo della discarica lapidea lato Balangero e successiva*

*installazione di campi fotovoltaici nel sito di interesse nazionale della miniera di amianto di Balangero e Corio, che comprende il lotto 1A in oggetto.*

Sulla base delle prescrizioni di cui al Decreto Direttoriale prot. n. 1379/TRI del 31.05.2011 sono in corso di sviluppo i diversi progetti presentati; nella fattispecie, sempre in sede di Conferenza dei Servizi Decisoria tenutasi in data 27.5.2011, è stato depositato il “*Progetto operativo per la messa in sicurezza permanente e installazione di impianti fotovoltaici quale stralcio operativo del lotto 1A*”, attualmente sottoposto a parere di competenza degli Enti preposti.

In data 18.8.2011 è pervenuto alla Società il preventivo ENEL per la connessione alla rete di media tensione e in data 2.9.2011 è stata depositata l'istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 per l'impianto fotovoltaico, come approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 27.7.2011.

Alla luce della situazione sopra illustrata, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto necessario proporre ai soci la convocazione dell'Assemblea straordinaria per la proroga della durata della società attualmente prevista in scadenza nel 2015, quando saranno completati i lavori di bonifica previsti dall'Accordo di Programma (2007).

Considerato che solo allora potranno essere avviate le procedure di restituzione delle aree da parte della Provincia di Torino, ai sensi del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., avviando quindi il periodo di monitoraggio ambientale di controllo previsto per una durata non inferiore a 5 anni e considerato altresì che la natura stessa delle opere idrauliche e idrogeologiche realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica necessitano di periodici interventi di manutenzione, la Società si trova nella condizione di dover prevedere un maggior termine per la durata delle attività connesse alla messa in sicurezza permanente dei territori.

Nell'ambito delle suddette attività di manutenzione delle opere di messa in sicurezza e sistemazione idrogeologica del sito si inserisce funzionalmente la realizzazione dell'impianto fotovoltaico, come già richiamato dall'articolo 4 del Contratto siglato con la Regione Piemonte (2009).

Per tali ragioni, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato in data 30 settembre 2011 di sottoporre all'Assemblea straordinaria dei Soci la proposta di modifica dell'art. 3 dello Statuto della Società, con estensione della durata della medesima, in ragione della necessità di garantire nel tempo le condizioni di sicurezza degli interventi di sistemazione idraulica ed idrogeologica, integrando le attività di manutenzione e mantenendo il monitoraggio ambientale di controllo previsto dalle procedure di restituzione delle aree da parte della Provincia di Torino, ai sensi del D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i.

Inoltre, considerando che la realizzazione degli impianti fotovoltaici si inserisce funzionalmente nell'ambito delle suddette attività di manutenzione delle opere di messa in sicurezza e sistemazione idrogeologica del sito, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre l'estensione della durata della Società sino a tutto il 2050, in ragione dei vincoli contrattuali che impegnano la Società stessa nei confronti di terzi per l'intero periodo di gestione in regime di concessione dell'impianto fotovoltaico, ovvero verso il GSE per quanto concerne il Conto Energia, salvo dismissione anticipata delle superfici bonificate sulla base del “...*Piano generale di sviluppo dell'area approvato dagli enti interessati...*” così come previsto all'art.3 dell'Accordo di Programma (18.12.2007).

Pertanto, la nuova formulazione dell'art. 3 dello Statuto che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci, convocata per il giorno 19 ottobre 2011 alle ore 16,00 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 25 ottobre 2011 alle ore 16,00 in seconda convocazione, risulta essere la seguente:

STATUTO TESTO VIGENTE	STATUTO TESTO PROPOSTO
... omissis ...	... omissis ...
ART. 3 - La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2015 (trentun dicembre duemilaquindici) ma potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea dei soci ai sensi di legge.	ART. 3 - La durata della società è fissata fino al 31 dicembre <b>2050</b> (trentun dicembre <b>duemilacinquanta</b> ) ma potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea dei soci ai sensi di legge.
... omissis ...	... omissis ...

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 64200/2008 in data 31 marzo 2009, questa Amministrazione ha effettuato una ricognizione delle partecipazioni in società e consorzi che perseguono finalità istituzionali ovvero sono rivolte alla produzione di servizi di interesse generale, al fine di attuare il riordino delle stesse ai sensi dell'art. 3, comma 27 e seguenti della Legge Finanziaria 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244);

Dato atto che il Consiglio Provinciale, con il sopra citato provvedimento n. 64200/2008, ha deliberato, in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 3, commi 27 e ss. della Legge Finanziaria 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244), di ritenere strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Provincia di Torino e di considerare di interesse generale, nell'ambito del livello di competenza provinciale, le attività svolte ed i servizi prodotti da "R.S.A. s.r.l. - Società per il risanamento e lo sviluppo ambientale dell'ex miniera di amianto di Balangero e Corio" autorizzando il mantenimento della partecipazione provinciale nella società stessa;

Dato atto che il Consiglio Provinciale con la Relazione Previsionale e Programmatica 2011 - 2013, approvata con deliberazione n. 39926 in data 20 dicembre 2010, ha riconfermato, per il ciclo di programmazione 2011 - 2013, le motivazioni strategiche e di pubblica utilità che hanno presieduto alle decisioni di ingresso della Provincia "R.S.A. s.r.l. - Società per il risanamento e lo sviluppo ambientale dell'ex miniera di amianto di Balangero e Corio" e che sono state ribadite dal Consiglio stesso nella deliberazione di riordino del 31 marzo 2009;

Ritenuto necessario, per le motivazioni in premessa riportate, prolungare l'operatività della Società fino al 31 dicembre 2050 e quindi approvare, fin da ora, la proposta di modifica dell'articolo 3 dello Statuto di R.S.A. S.r.l., nello schema sopra riportato;

Visto il nuovo testo dello Statuto di "R.S.A. S.r.l. - Società per il risanamento e lo sviluppo ambientale dell'ex miniera di amianto di Balangero e Corio" risultante dalla modificazione come sopra esposta, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (All. "A");

Dato atto:

- che permangono i presupposti di cui all'art. 3, comma 27, della Legge Finanziaria 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i.) per il mantenimento della partecipazione in "R.S.A. S.r.l. - Società per il risanamento e lo sviluppo ambientale dell'ex miniera di amianto di

Balangero e Corio” in quanto la proposta di variazione statutaria oggetto del presente atto non modifica l’oggetto sociale, nè l’attività della Società;

- che l’estensione della durata della Società non rileva ai fini dell’accertamento dei requisiti richiesti dalla legge per il mantenimento della partecipazione, e pertanto il presente provvedimento non viene trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 3, comma 28 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i. (Legge Finanziaria 2008);

Visto l’art. 42, comma 2, lettera e) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, che attribuisce al Consiglio Provinciale la competenza relativa alle partecipazioni dell’Ente locale alle società di capitali;

Sentite la II<sup>a</sup> e la VII<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente nella seduta congiunta del 5 ottobre 2011;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visto l’art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l’urgenza;

### DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, la proroga della durata della Società “R.S.A. s.r.l. - Società per il risanamento e lo sviluppo ambientale dell’ex miniera di amianto di Balangero e Corio” con sede in Balangero (TO), Viale Copperi n. 15, (C.F. e n. iscrizione Reg. Imprese di Torino 06806680010) fino al 31 dicembre 2050;
- 2) di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, la proposta di modifica dell’art. 3 dello Statuto di “R.S.A. s.r.l. - Società per il risanamento e lo sviluppo ambientale dell’ex miniera di amianto di Balangero e Corio” nella seguente formulazione:
 

ART. 3 - La durata della società è fissata fino al 31 dicembre **2050** (trentun dicembre **duemilacinquanta**) ma potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell’Assemblea dei soci ai sensi di legge.
- 3) di autorizzare il Presidente della Provincia, o suo delegato, che interverrà all’Assemblea Straordinaria di “R.S.A. s.r.l. - Società per il risanamento e lo sviluppo ambientale dell’ex miniera di amianto di Balangero e Corio” ad approvare il nuovo testo dello Statuto, come risulta dalla proposta di modifica in premessa riportata (All. “A”), autorizzando altresì eventuali modifiche o integrazioni non sostanziali che si rendessero necessarie da parte del notaio rogante;
- 4) di dare atto che permangono i presupposti di cui all’art. 3, comma 27, della Legge Finanziaria 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i.) per il mantenimento della partecipazione in “R.S.A. s.r.l. - Società per il risanamento e lo sviluppo ambientale dell’ex miniera di amianto di Balangero e Corio” per le motivazioni in premessa riportate;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia.

U V U V U V U

*(Segue l’illustrazione dell’Assessore Vana per il cui testo si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si dà come integralmente riportato)*

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Il **Vice Presidente del Consiglio, Vacca Cavalot**, non essendovi alcuno che domandi la parola, pone ai voti la deliberazione il cui oggetto è sottoriportato:

**OGGETTO: R.S.A. S.r.l. - Società per il risanamento e lo sviluppo ambientale dell'ex miniera di amianto di Balangero e Corio. Proposta di modifica dell'art. 3 dello Statuto. Proroga della durata. Approvazione.**

N. Protocollo: 34764/2011

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti =	37	
Astenuti =	1	(Rabellino)
Votanti =	36	

Favorevoli 36

(Albano - Barbieri - Bilotto - Bisacca - Bonansea - Borgarello - Cavaglia - Cermignani - Chiarotto - Corda - Devietti Goggia - Fazzone - Ferrentino - Fregolent - Giacometto - Loiaconi - Lubatti - Mammolito - Mancuso - Marchitelli - Massaglia - Papotti - Perna - Petrarulo - Pianasso - Pino - Pomponio - Romeo - Ruffino - Saitta - Sammartano - Surra - Tolardo - Vacca Cavalot - Valente - Velardo)

**La deliberazione risulta approvata.**

~ ~ ~ ~ ~

Il **Presidente del Consiglio** pone ai voti l'immediata eseguibilità della deliberazione testé approvata.

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti =	37	
Astenuti =	1	(Rabellino)
Votanti =	36	

Favorevoli 36

(Albano - Barbieri - Bilotto - Bisacca - Bonansea - Borgarello - Cavaglia - Cermignani - Chiarotto - Corda - Devietti Goggia - Fazzone - Ferrentino - Fregolent - Giacometto - Loiaconi - Lubatti - Mammolito - Mancuso - Marchitelli - Massaglia - Papotti - Perna - Petrarulo - Pianasso - Pino - Pomponio - Romeo - Ruffino - Saitta - Sammartano - Surra - Tolardo - Vacca Cavalot - Valente - Velardo)

**La deliberazione risulta immediatamente eseguibile.**

*(Omissis)*

Letto, confermato e sottoscritto:

In originale firmato

Il Segretario Generale  
F.to Benedetto Buscaino

Il Vice Presidente del Consiglio  
F.to Giancarlo Vacca Cavalot

/ar

**STATUTO**

**R.S.A. S.r.l. - Società per il risanamento e lo sviluppo ambientale dell'ex miniera di amianto di Balangero e Corio.**

**TITOLO I  
DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO**

**Art. 1** – E' costituita una società a responsabilità limitata, a capitale interamente pubblico, sotto la denominazione sociale di "R.S.A. s.r.l. – Società per il risanamento e lo sviluppo ambientale dell'ex miniera di amianto di Balangero e Corio".

**Art. 2** – La società ha sede legale nel Comune di Balangero (To), all'indirizzo risultante presso il competente Registro delle Imprese.

E' in facoltà dell'Organo amministrativo istituire filiali, succursali o altre unità locali operative ovvero trasferire le sede sociale nell'ambito del citato Comune.

L'istituzione di sedi secondarie e il trasferimento della sede sociale in un Comune diverso sia in Italia che all'estero spettano ai soci.

**Art. 3** – La durata della società è fissata fino al 31 dicembre **2050** (trentun dicembre **duemilacinquanta**) ma potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea dei soci ai sensi di legge.

**Art. 4** – Il domicilio dei soci, per ogni rapporto con la società, è quello risultante dal libro soci che potrà recare il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio, del proprio numero di telefax e del proprio indirizzo di posta elettronica.

In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica od alla sede legale.

**Art. 5** – La società ha per oggetto l'attuazione operativa dell'Accordo di Programma (G.U. n. 74 del 30 marzo 1992) e successive integrazioni o modifiche del medesimo per la messa in sicurezza ed il risanamento della miniera di Balangero, così come previsto dall'art. 11 della Legge 27 marzo 1992 n. 257 e, anche a seguito di questo, la valorizzazione delle risorse economiche, turistiche, ambientali e culturali dell'area.

La società costituisce lo strumento di supporto per le fasi propositive, programmatiche realizzative e gestionali indicate dagli enti ed organismi agenti in sede locale, nell'ambito delle linee di programmazione regionale e provinciale.

L'oggetto sarà realizzato, tra l'altro, mediante lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) la realizzazione degli interventi volti a garantire la sicurezza ed il risanamento dell'area;
- b) la promozione e lo sviluppo di studi, analisi, programmi, progetti e servizi finalizzati a potenziare la realtà economica, turistica e culturale dell'area;
- c) la programmazione, la progettazione, realizzazione e gestione di opere e servizi per il potenziamento economico, turistico e culturale dell'area, in nome proprio e/o per conto degli enti soci;

- d) le azioni promozionali, commerciali, organizzative e di coordinamento finalizzate alla realizzazione dell'oggetto sociale in nome proprio e/o per conto degli enti soci;
- e) l'acquisto di beni finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale
- f) ogni altro intervento idoneo a favorire lo sviluppo durevole e sostenibile dei territori dell'area, ivi compresa la possibilità di avviare attività volte al nuovo utilizzo economico e/o reinsediamento di iniziative produttive nel compendio oggetto dell'intervento di risanamento e recupero ambientale.

## **TITOLO II CAPITALE SOCIALE**

**Art. 6** – Il capitale sociale è di Euro settantottomila/00 (78.000,00).

Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimenti in denaro, di crediti o di beni in natura, nel rispetto delle norme di legge.

Al di fuori dei casi previsti nel comma precedente, il capitale può altresì essere aumentato mediante il conferimento di ogni elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, ivi comprese le prestazioni d'opera o di servizi a favore della società

**Art. 7** – Le partecipazioni dei soci sono trasferibili per atto tra vivi, purchè sia mantenuta la natura interamente pubblica del capitale sociale.

In ogni caso è fatto obbligo ai soci che intendono trasferire a ad altro soggetto avente carattere pubblico nei termini di cui al comma precedente la propria partecipazione di concedere agli altri Soci il diritto di prelazione, a parità di prezzo e di condizioni, per l'acquisto delle quote con obbligo di offrirle in prelazione in proporzione al valore nominale della quota di cui ciascuno di essi è titolare.

A tale scopo il socio che intende cedere la propria quota deve comunicare contemporaneamente la sua decisione agli altri soci con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La medesima comunicazione, con le medesime forme, dovrà essere effettuata, a scopo conoscitivo, anche agli amministratori.

La comunicazione deve inderogabilmente e necessariamente contenere:

- nome e cognome e/o ragione sociale e/o denominazione sociale del soggetto interessato all'acquisto;
- prezzo di vendita;
- modalità di pagamento;
- garanzie offerte sul pagamento e clausole o garanzie accessorie;
- mezzo di pagamento.

Gli altri soci dovranno esercitare il diritto di prelazione mediante comunicazione scritta inviata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al socio alienante ed agli amministratori entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata indicando la frazione della quota che egli intende acquistare e precisando se accetti o meno il prezzo richiesto dal socio offerente.

Qualora più soci dichiarino di voler concludere l'acquisto, gli stessi dovranno acquistare la partecipazione ceduta in proporzione al numero delle quote dagli stessi possedute.

Il socio destinatario può acquistare l'intera frazione della partecipazione che gli spetta in prelazione ovvero optare per l'acquisto di una frazione inferiore o dichiararsi disponibile ad acquistare la frazione non acquistata in prelazione dagli altri aventi diritto.

Lo stesso criterio di ripartizione della partecipazione offerta in vendita tra tutti i soci vale per la ripartizione, tra coloro che ne facciano richiesta, delle frazioni di quota sulle quali i soci non

hanno esercitato il diritto di prelazione, salvo diverso accordo fra gli accettanti.

In ogni caso l'offerta deve essere complessivamente accettata per l'intera partecipazione offerta in vendita e non solo per una parte di essa.

Nel caso in cui tutti i destinatari accettino il prezzo proposto la partecipazione è loro trasferita entro i trenta giorni successivi dal ricevimento dell'ultima accettazione.

Nel caso in cui i destinatari o alcuni di essi dichiarino di non accettare il prezzo proposto e, pertanto, sorgano tra i soci controversie in relazione alla valutazione delle partecipazioni sociali saranno decise da un Collegio di tre nominati uno dalla parte venditrice, uno dalla parte acquirente e che intende esercitare il diritto di prelazione ed il terzo d'accordo tra gli Arbitratori come sopra nominati o, in difetto di accordo tra loro, su istanza della parte più diligente, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino.

Il Collegio degli Arbitratori funzionerà senza formalità di rito e con poteri di amichevole compositore.

La determinazione del Collegio degli Arbitratori è definitiva e vincolante per tutti gli acquisti.

In caso di mancata accettazione dell'offerta da parte degli aventi diritto alla prelazione ovvero di silenzio nonché in caso di accettazione non tempestiva di alcuni e/o di tutti o non dell'intera partecipazione offerta in vendita, l'offerente sarà libero di procedere alla cessione della partecipazione al terzo o ai terzi indicati nella comunicazione di offerta, previa verifica del gradimento di tale soggetto o di tali soggetti ai sensi del successivo art 8.

La cessione della partecipazione a tali soggetti dovrà avvenire entro giorni venti dalla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione da parte del socio che per ultimo abbia ricevuto la comunicazione di offerta.

Trascorso invano tale termine la procedura di offerta dovrà essere ripetuta.

**Art. 8** – Nell'ipotesi di mancato esercizio della prelazione da parte dei soci nonché nell'ipotesi di trasferimento a titolo gratuito o con corrispettivo non pecuniario, l'offerente, ottenuta l'accettazione del terzo all'acquisto, dovrà nondimeno presentare la proposta all'Assemblea dei soci entro trenta giorni ed ottenere il gradimento all'ingresso del nuovo socio con decisione assunta con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 75% del capitale sociale, non tenendosi conto nel computo della partecipazione di colui che intende alienare.

L'Assemblea dei soci può rifiutare il proprio gradimento alla vendita con motivata deliberazione basata sull'interesse della società ovvero senza motivazione.

In caso di diniego non motivato del gradimento (ed in assenza di riscatto della partecipazione posta in vendita da parte degli altri soci), l'offerente può esercitare il diritto di recesso dalla società.

I trasferimenti in violazione del diritto di prelazione dei soci e senza il gradimento di cui all'articolo ed ai commi precedenti sono privi di effetto nei confronti della società e, pertanto, non possono essere annotati sul libro dei soci.

### **TITOLO III ASSEMBLEE**

**Art. 9** – L'Assemblea, legalmente convocata e costituita rappresenta la generalità dei soci e le deliberazioni prese vincolano anche gli assenti e dissenzienti nei limiti della legge e del presente statuto.

L'Assemblea decide sulle materie ad essa riservate dalla legge o dal presente statuto nonché sugli argomenti sottoposti alla sua approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- la determinazione del numero dei consiglieri di amministrazione entro i limiti minimi e massimi di cui all'art. 20;
- la nomina e revoca dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale nonché la determinazione del loro compenso che, per i membri che esercitano deleghe, potrà essere quantificato anche in base al raggiungimento degli specifici obiettivi individuati dal Consiglio d'Amministrazione;
- la nomina e revoca del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e la determinazione del loro compenso;
- le modificazioni dell'atto costitutivo ai sensi dell'art. 2480 cod. civ.,
- le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci

**Art. 10** – Le assemblee ordinarie e straordinarie saranno convocate, nei casi e nei termini di legge, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione anche fuori dalla sede sociale, purchè in Piemonte, con lettera raccomandata spedita ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci, agli amministratori ed ai sindaci, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nella lettera dovranno essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e con la stessa dovranno essere indicati pure il luogo, il giorno e l'ora della adunanza in seconda convocazione, qualora in prima andasse deserta.

L'avviso può essere spedito anche a mezzo telegramma, fax, telex, posta elettronica ovvero con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

Ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto a ciascuno dei soci almeno quarantotto ore prima di quello fissato per l'adunanza.

**Art. 11** – Sono valide le assemblee totalitarie ai sensi dell'art. 2479 bis, quinto comma, cod. civ. anche irrisolte

**Art. 12** – Ogni socio, regolarmente iscritto nel libro dei soci, ha diritto di partecipare alle decisioni indicate nell'art. 9 ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Ogni socio può intervenire in assemblea personalmente e/o con il proprio legale rappresentante e può farsi rappresentare secondo quanto previsto nel presente statuto.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e può essere attribuita anche a non soci e la relativa documentazione deve essere conservata presso la sede sociale.

La rappresentanza non può comunque essere conferita ai membri dell'Organo amministrativo o di controllo o ai dipendenti della società né alle società da essa controllate od ai membri degli Organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Il rappresentante può essere revocato o sostituito in ogni momento dal soggetto che ha effettuato la nomina.

La delega non può essere rilasciata in bianco ed il rappresentante può farsi sostituire solo da soggetto indicato nella delega stessa.

La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di numero 2 di soci.

**Art. 13** – L’Assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza, dall’Amministratore Delegato, ove nominato; in caso di assenza o impedimento di entrambi, da persona designata dall’Assemblea.

L’Assemblea nomina un segretario, a meno che il verbale sia redatto da un Notaio ai sensi di legge.

L’Assemblea può svolgersi anche tramite interventi con collegamento in teleconferenza o videoconferenza a cura della società, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci. In particolare, per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con i sopra indicati mezzi di telecomunicazione, occorre che:

- a) sia consentito al Presidente dell’Assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, anche tramite il preventivo deposito della attribuzione per iscritto dei propri poteri presso la sede societaria, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;
- d) siano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi collegati mediante gli indicati mezzi di comunicazione a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno recarsi.

Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione assembleare si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il segretario verbalizzante.

Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con la sede distaccata, l’Assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata ad una data successiva. Qualora, per motivi tecnici, il collegamento si interrompa, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte.

**Art. 14** – L’Assemblea risulta regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. I quorum costitutivi richiesti per la prima convocazione valgono anche per la seconda convocazione.

L’Assemblea ordinaria delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale ed in seconda convocazione delibera validamente a maggioranza, qualunque sia la parte di capitale intervenuta.

Per le decisioni relative all’aumento di capitale sociale, l’Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i sette decimi del capitale sociale ed in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Per le decisioni relative a modifiche dello statuto e ad operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti dei soci o una variazione del presente articolo di statuto l’Assemblea straordinaria dovrà comunque deliberare in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno gli otto decimi del capitale sociale ed in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i sette decimi del capitale sociale.

**Art. 15** – Le deliberazioni dell’Assemblea saranno adottate con le modalità di votazione volta per volta determinate dal Presidente.

**Art. 16** – Le deliberazioni dell’Assemblea devono comunque sempre constare del verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

Nel verbale dovranno essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti l’ordine del giorno

**Art. 17** – Le deliberazioni delle Assemblee prese in conformità di legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorchè non intervenuti o dissenzienti e le eventuali impugnazioni delle deliberazioni dovranno essere presentate ai sensi e nei termini di legge.

#### **TITOLO IV AMMINISTRAZIONE**

**Art. 18** – La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.

**Art. 19** – Gli Amministratori durano in carica per il periodo di tre anni e sono rieleggibili

**Art. 20** – Il Consiglio di Amministrazione sarà composto da tre a cinque membri il cui numero viene stabilito dall’Assemblea ordinaria dei soci, in attuazione della normativa vigente.

Il Consiglio nominerà nel suo seno un Presidente, qualora non vi abbia provveduto l’Assemblea all’atto della nomina.

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare le proprie attribuzioni, tranne quelle che la legge riserva inderogabilmente al Consiglio stesso, ad uno o più Amministratori Delegati, determinando i limiti delle deleghe e fatti salvi i poteri non delegabili ai sensi di legge.

Le cariche di Presidente e di Amministratore Delegato sono cumulabili.

**Art. 21** – Il Consiglio è convocato a cura del suo Presidente oppure, in caso di impedimento, dal consigliere più anziano e si riunisce sia nella sede sociale che altrove, purchè nel territorio nazionale, tutte le volte che il Presidente lo giudichi opportuno o necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno i due quinti dei suoi membri.

L’avviso di convocazione deve essere inviato tramite lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica ai consiglieri ed ai sindaci almeno una settimana prima del giorno fissato per la riunione e deve contenere l’ordine del giorno degli argomenti da trattare.

Nei casi di comprovata urgenza il Consiglio può essere convocato con 24 ore di preavviso mediante telegramma o telefax.

Sono comunque valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche se non convocate come sopra, quando siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione ed i sindaci effettivi.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o di impedimento, dall’Amministratore designato dagli intervenuti o, in mancanza di designazione, dall’Amministratore più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un segretario per la singola adunanza o per il periodo che riterrà di volta in volta opportuno.

E’ ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei consiglieri, che tutti i partecipanti siano identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell’adunanza la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascun partecipante di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

**Art. 22** – Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione essendo ad esso deferito tutto ciò che per legge e dal presente statuto non sia inderogabilmente riservato all'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori Delegati, nei limiti delle loro attribuzioni, potranno nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti.

Il Consiglio di Amministrazione ha obbligo di presentare ai soci ed al Collegio Sindacale con cadenza semestrale relazioni illustrative dell'andamento economico-operativo della società

**Art. 23** – La firma e la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli Amministratori espressamente delegati dal Consiglio stesso, questi ultimi nei limiti dei poteri ad essi attribuiti

**Art. 24** - Il Consiglio di Amministrazione può deliberare se è presente la maggioranza dei membri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente

**Art. 25** – Qualora non vi provveda l'Assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 9 del presente statuto, il compenso dei Consiglieri è determinato dal Consiglio di Amministrazione sempre nei modi indicati nel medesimo art. 9.

Le cause di ineleggibilità e decadenza, la durata in carica, la cessazione, la sostituzione, la revoca e la responsabilità degli Amministratori sono regolate secondo le disposizioni di legge

## **TITOLO V**

### **COLLEGIO SINDACALE, CONTROLLO CONTABILE E CONTROLLO DEI SOCI**

**Art. 26** – Il Collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti nominati dall'Assemblea.

Essi durano in carica tre esercizi finanziari e sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale esercita il controllo contabile a norma di legge e deve essere composto esclusivamente da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia

**Art. 27** – Ciascun socio ha inoltre diritto a far eseguire annualmente, a proprie spese, la revisione della gestione sociale.

Ciascun socio potrà liberamente esercitare i propri poteri di controllo e denuncia espressamente previsti dalla legge nei termini e modi ivi indicati.

**Art. 27 bis** – È esercitato nei confronti della Società controllo analogo a quello sulle proprie strutture dall'Ente individuato dall'Accordo di Programma, di cui all'art.5 dello Statuto, come competente all'affidamento dell'attività stabilita dall'oggetto sociale.

In particolare l'Ente individuato dall'Accordo di Programma:

- a) approva preventivamente i documenti di programmazione e il piano industriale della società;
- b) approva preventivamente le deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria e gli atti fondamentali della gestione: bilancio, relazione programmatica, organigramma, piano degli investimenti, piano di sviluppo;
- c) verifica lo stato di attuazione degli obiettivi assegnati anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità.

- d) autorizza i contratti e gli impegni di qualsivoglia genere che comportino un impegno economico eccedente i 500.000,00 euro, se non già previsti e approvati secondo le modalità indicate nelle precedenti lettere a) e b) .
- e) I rapporti tra l'Ente affidante e la Società sono disciplinati da contratti di servizio.

**Art. 27 ter** – Nelle more della stipulazione del nuovo Accordo di Programma relativo al risanamento ed allo sviluppo dell'ex miniera di Balangero e Corio, che dovrà meglio definire i rapporti tra gli Enti interessati e la Società, il controllo analogo è esercitato, nelle forme previste dal precedente articolo, dall'Ente a cui risulta normativamente affidata la gestione finanziaria dei Fondi Ministeriali per l'attività di bonifica dell'area.

## **TITOLO VI BILANCIO E UTILI**

**Art. 28** – Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno

**Art. 29** – Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione procederà alla formazione del bilancio di esercizio, da compilarli con l'osservanza delle norme di legge

**Art. 30** - L'assemblea per l'approvazione del bilancio dovrà essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Tuttavia qualora particolari esigenze relative alla struttura e/o all'oggetto della società lo richiedano ai sensi dell'art. 2364 secondo comma codice civile, l'Assemblea potrà essere convocata in un termine più ampio ma comunque non superiore a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio

**Art. 31** – Gli utili netti, prelevata la somma prescritta dall'art. 2430 cod. civ. per la costituzione del fondo di riserva, saranno a disposizione dell'Assemblea per il riparto

**Art. 32** - Il diritto di recesso spetta al socio in tutti i casi stabiliti dalla legge.

Per l'esercizio del diritto di recesso il socio deve trasmettere alla società un'istanza recante le proprie generalità, il domicilio eletto per le comunicazioni inerenti al procedimento, il fatto che ha legittimato l'esercizio del diritto e la quota di partecipazione per la quale viene esercitato il recesso.

Essa deve essere spedita al Consiglio d'Amministrazione a mezzo lettera raccomandata A.R. entro quindici giorni dalla data della deliberazione dell'Assemblea o dalla data in cui ha avuto notizia del compimento dell'operazione.

Dal momento dell'esercizio del recesso e fino al termine del relativo procedimento, le quote di partecipazione per le quali è esercitato il recesso non possono essere trasferite per atto inter vivos.

Il recesso non potrà comunque essere esercitato e, se esercitato, è privo di efficacia se, entro centottanta giorni, l'Assemblea revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Il Consiglio di Amministrazione, nei novanta giorni successivi al ricevimento della richiesta da parte del socio, deve determinare ai sensi dell'art. 2473 terzo comma cod. civ., sentito il Collegio Sindacale ed il soggetto che esercita la revisione contabile della società, il valore della quota di partecipazione per la quale è stata manifestata la volontà di esercitare il diritto di recesso nonché redigere apposita relazione esplicativa dei criteri di valutazione adottati da inviare al socio e depositare presso la sede della società.

Ciascun socio ha diritto di prender visione della relazione e di ottenere copia della stessa a proprie spese. Decorsi quindici giorni dal deposito presso la sede sociale senza che alcun socio abbia proposto contestazione per iscritto, il valore di liquidazione si intenderà tacitamente approvato.

In caso di mancata determinazione da parte degli Amministratori del valore di liquidazione nel termine di cui sopra ovvero in ipotesi di contestazione del valore di liquidazione delle quote determinato dall'Organo amministrativo da parte del socio che ha esercitato il diritto di recesso entro quindici giorni dal deposito della relazione degli amministratori presso la sede sociale, detto valore viene determinato entro i novanta giorni successivi tramite relazione giurata di un esperto designato dal Tribunale competente in relazione alla sede sociale che provvede anche sulle spese; si applica in tal caso il primo comma dell'art. 1349 del Codice Civile.

## **TITOLO VII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

**Art. 33** – Per qualsiasi causa ed in qualsiasi momento si intenda procedere allo scioglimento della società, l'Assemblea dovrà determinare le modalità di liquidazione e dovrà altresì provvedere ai sensi di legge alla nomina di uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed i compensi

## **TITOLO VIII CLAUSOLE COMPROMISSORIE**

**Art. 34** – Qualunque controversia insorgente tra i soci ovvero tra i soci e la società nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori, sindaci e revisori contabili ovvero nei loro confronti, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sarà devoluta ad un Collegio di tre Arbitri nominati dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Torino che provvederà, altresì, a precisare quale tra gli Arbitri avrà la funzione di Presidente entro trenta giorni dal deposito dell'istanza della nomina da parte dell'interessato più diligente.

Il Collegio Arbitrale dovrà decidere secondo equità ed in maniera irrituale.

La modifica ovvero la soppressione della presente clausola compromissoria dovrà essere approvata all'unanimità dei soci rappresentanti l'intero capitale sociale

## **TITOLO IX DISPOSIZIONE GENERALE**

**Art. 35** - Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme dettate dal codice civile ed alle altre leggi vigenti in materia.